



*Presidenza del Consiglio  
dei Ministri*

Dipartimento per le politiche  
giovanili e il Servizio civile universale



*Presidenza del Consiglio  
dei Ministri*

Dipartimento per le politiche della  
famiglia



Forum Terzo Settore

## **Progetto “TIME TO CARE”**

del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale  
e il Dipartimento per le politiche della famiglia

### **AVVISO**

**FINALIZZATO A RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
DA PARTE DELLE RETI DI ENTI DEL TERZO SETTORE  
PER L’ATTIVAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON GIOVANI BENEFICIARI  
PER ATTIVITÀ VOLTE ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE**

#### **Premessa**

Si fa riferimento alla lettera di intenti del 28 aprile 2020 e al protocollo d’intesa del 13 maggio 2020 tra il ministro per le pari opportunità e la famiglia e il ministro per le politiche giovanili e lo sport ed il Forum Nazionale del Terzo settore (quale parte sociale che, nel mese di ottobre 2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a conclusione della procedura di avviso pubblico per l’attuazione degli articoli 59 e 64 del decreto legislativo n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, ha riconosciuto quale associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero degli enti aderenti).

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e il Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito “i Dipartimenti” o “le Parti”), in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo settore, si sono impegnati ad intraprendere, di comune intesa, iniziative finalizzate a promuovere la **formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani under 35 su tematiche sociali, favorendo la partecipazione degli stessi alla vita della comunità e lo scambio tra le nuove e le vecchie generazioni, con una particolare attenzione alla ricostruzione di un tessuto sociale inclusivo, in grado di sviluppare fattori di benessere individuali come la coesione e la crescita culturale e partecipativa.**

Al fine di dare attuazione agli obiettivi indicati, le Parti, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., indicano un Avviso pubblico congiunto per promuovere un piano di azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale, promuovendo da parte dei giovani **under 35 attività di sostegno e di promozione dell’inclusione sociale delle persone anziane** - che rappresentano una risorsa culturale per il territorio e la categoria considerata più esposta al contagio del coronavirus COVID-19.

Il ruolo del Forum Nazionale del Terzo Settore attiene alla pianificazione di azioni di sistema sui territori con il **coinvolgimento delle reti associative** (di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - Codice del Terzo settore) e al coordinamento operativo delle iniziative, procedendo a:

- individuare preventivamente gli enti del Terzo settore che realizzeranno le singole iniziative alle quali potranno candidarsi a partecipare i giovani operatori, scegliendoli tra quelli che prevedano nell'oggetto del proprio Statuto una o più attività tra quelle sopra descritte e che siano realmente operativi in tali ambiti;
- definire i requisiti che gli enti coinvolti devono possedere e procedere, sulla base di questi, alla loro identificazione per la partecipazione al Programma di attività;
- individuare i territori interessati dalle iniziative progettuali;
- indicare il numero di giovani operatori che ciascun ente del Terzo settore intende coinvolgere nelle proprie attività e che si impegna a selezionare, formalizzando il loro rapporto di impiego.

#### **Art. 1 OBIETTIVI E AZIONI**

1. Il presente Avviso ha la finalità di promuovere azioni di sistema sui territori, che attraverso l'impegno delle Reti associative (di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - Codice del Terzo settore) favoriscano lo scambio intergenerazionale attraverso attività di: assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani; attività di "welfare leggero"; assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici.

Le attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno riguardare:

- Consegna a domicilio di beni di prima necessità: pasti, spesa alimentare, farmaci, libri, supporti digitali, ecc.;
- Risposte a bisogni individuali (posta, ricette digitali, ecc.);
- Affiancamento all'accompagnamento protetto;
- Ascolto telefonico e su strumenti telematici;
- Assistenza telefonica su urgenze individuali;
- Animazione sociale su strumenti telematici: giochi, lettura collettiva, esercizi fisici.

#### **Art. 2 OGGETTO E DURATA**

1. E' richiesto agli enti partecipanti la presentazione di programmi, corredati da singoli progetti, che coinvolgano giovani con meno di 35 anni in una attività della durata di 6 mesi.
2. L'obiettivo è di favorire la partecipazione dei giovani alla vita della comunità, in particolare, richiedendo loro di **impegnarsi in attività di assistenza alle persone anziane** - particolarmente provate dallo scenario in corso - **che saranno realizzate da enti del Terzo settore** già attivi sui territori interessati dall'emergenza e con pregressa e documentata esperienza nell'ambito dell'assistenza e nella cura delle persone anziane. Le attività, più in generale, dovranno avere la finalità di incentivare lo scambio tra le nuove e le vecchie generazioni, con una particolare attenzione alla ricostruzione di un tessuto sociale inclusivo, in grado di sviluppare fattori di benessere individuali come la coesione e la crescita culturale e partecipativa.
3. Le reti associative, nel caso realizzino direttamente i progetti, o gli enti associati alle reti, dovranno procedere a:
  - 3.1. formalizzare il rapporto con i due Dipartimenti tramite apposita Convenzione di cui all'Art. 6;
  - 3.2. ricevere, sulla **casella mail di posta certificata** indicata in sede di candidatura, le domande di candidatura da parte dei giovani che parteciperanno ad un avviso/bando pubblico emanato congiuntamente dai due Dipartimenti;
  - 3.3. selezionare i giovani candidati; conseguentemente l'ente dovrà:

- 3.3.1. dare pubblicità della procedura indicando sul proprio sito le date dei colloqui, predisponendo un apposito verbale dello svolgimento dei colloqui, stilare gli elenchi dei giovani ammessi, di quelli non ammessi e l'elenco delle domande ritenute irricevibili e provvedere a comunicarli al Dipartimento competente ai fini della pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Ciascun ente pubblicherà tali elenchi anche sul proprio sito istituzionale. La pubblicazione dei suddetti elenchi avrà valenza di notifica per tutti i candidati e non sarà inviata loro altra comunicazione;
- 3.3.2. formalizzare il rapporto con i giovani selezionati attraverso la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nella forma prevista dalla disciplina vigente della durata di 6 mesi. In particolare, i giovani svolgeranno le attività in autonomia sulla base delle direttive impartite dall'ente e concordando con lo stesso tempi e modalità di esecuzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissati; seppure sia escluso ogni vincolo di subordinazione sarà necessario stabilire un pieno e costante raccordo operativo con i giovani per garantire il raggiungimento dei risultati previsti; i giovani non impiegheranno propri mezzi organizzativi, bensì, ove occorra, quelli dell'ente;
- 3.3.3. riconoscere ai giovani che saranno selezionati un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre contributi previdenziali e assistenziali;
- 3.3.4. garantire l'iscrizione all'INAIL dei giovani nelle rispettive azioni progettuali, ai fini della copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività;
- 3.3.5. formare i giovani alle attività nelle quali saranno impegnati;
4. fornire ai giovani DPI (Dispositivi Protezione Individuale) adeguati al livello di rischio cui potrebbero essere esposti nello svolgimento delle attività progettuali, e informarli circa il loro corretto uso;
  - 4.1.1. al termine del contratto, rilasciare a ciascun giovane un attestato di riconoscimento delle competenze.
- 4.2. Ciascun ente avrà cura di comunicare ai Dipartimenti e al Forum Nazionale del Terzo Settore l'avvio delle attività, che dovrà avvenire in ogni caso entro 7 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di cui al punto 3.3.1.
- 4.3. Ciascun ente avrà cura di inviare con cadenza bimestrale alla casella PEC [timetocare.forum@pec.it](mailto:timetocare.forum@pec.it) una relazione sull'andamento del progetto usando il modulo allegato B.
5. La durata delle azioni progettuali è pari a 6 mesi dalla data di avvio attività.
6. Durante tale periodo, in caso di interruzione del rapporto di collaborazione, il giovane potrà essere sostituito per il periodo rimanente attingendo dalle domande pervenute di cui al punto 3.2, oppure, in assenza di candidati idonei non selezionati, attingendo anche da graduatorie di altri enti partecipanti al presente avviso, laddove il candidato sia disponibile.

### **Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. Possono presentare progetti le **reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117** e s.m.i. - Codice del Terzo settore, intendendo per tali: enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti iscritti nei registri del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome. Sono equiparate le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome.
2. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale

del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di pubblicazione del presente Avviso ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome, ovvero, per le imprese sociali, al Registro delle Imprese ; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3. Gli enti partecipanti debbono soddisfare le seguenti caratteristiche:
  - 3.1. prevedere nell'oggetto del proprio Statuto una o più attività connesse con quelle di cui all'Art. 1 del presente avviso;
  - 3.2. essere strutturate con sedi operative o la presenza di propri associati dislocate in almeno 5 Regioni;
  - 3.3. possedere requisiti di ordine generale e morale di trasparenza e *accountability*; in particolare, il rappresentante legale e gli amministratori non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - 3.4. avere un'esperienza documentata non inferiore a 5 anni nello specifico ambito di intervento del presente Avviso.
4. Il possesso dei requisiti deve perdurare per l'intero periodo di realizzazione delle attività.

#### **Art. 4 MODALITA' E TERMINI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA' E DEI PROGETTI**

1. Le azioni progettuali possono svolgersi sull'intero territorio nazionale e non devono sovrapporsi alle iniziative del Servizio civile universale già attive, ma essere complementari a queste ultime.
2. Gli enti di cui all'art. 3 potranno presentare programmi di attività, corredati da singoli progetti per ogni sede ove si propone di svolgere le attività, prevedendo l'impiego di un numero massimo di giovani pari a non più di 1 ogni 10 volontari e/o dipendenti (impegnati direttamente o indirettamente dall'ente proponente) e comunque per un numero massimo di giovani non superiore a 200.
3. I progetti potranno essere realizzati direttamente dall'ente proponente ovvero dagli enti ad esso associati.
4. I programmi di attività di cui al presente avviso, corredati dei singoli progetti, devono essere redatti secondo gli allegati 1 e 2 e firmati dal legale rappresentante dell'ente. Gli allegati 1 e 2 devono essere inviati anche in formato word compatibile.
5. Ai programmi di attività devono essere allegati:
  - 5.1. Statuto vigente della rete associativa;
  - 5.2. autocertificazione (allegato 3 A), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., firmata dal legale rappresentante, che attesta:
    - 5.2.1. la presenza di sedi operative o di propri associati dislocate su almeno 5 Regioni con allegato un prospetto indicante Regioni e, per ciascuna, il numero di sedi operative o enti associati;
    - 5.2.2. la disponibilità di dipendenti e di volontari, diretti e indiretti, nel numero ivi indicato;
    - 5.2.3. il possesso dei requisiti di ordine generale e morale, di trasparenza e *accountability*;
    - 5.2.4. l'esperienza non inferiore a 5 anni nello specifico ambito di intervento del presente Avviso, allegando breve relazione di massimo 1.000 caratteri.
    - 5.2.5. In relazione alle sedi ove svolgere direttamente i progetti, che le stesse sono nella sua disponibilità e sono conformi alle disposizioni dettate in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai progetti svolti dagli enti associati devono essere allegati:
  - 6.1. lo statuto vigente dell'ente associato
  - 6.2. autocertificazione (allegato 3 B) ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., da parte di ciascun ente firmato dal legale rappresentante dell'ente associato che attesta:
    - 6.2.1. di avere n. dipendenti e n. volontari, diretti e indiretti;
    - 6.2.2. il possesso dei requisiti di ordine generale e morale, di trasparenza e *accountability*;
    - 6.2.3. l'esperienza non inferiore a 5 anni nello specifico ambito di intervento del presente Avviso, allegando breve relazione di massimo 1.000 caratteri.
    - 6.2.4. di avere nella propria disponibilità la sede ove svolgere il progetto e che la stessa è conforme alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso un ente realizzi più progetti
  - 6.3. Fotocopia di valido documento di riconoscimento, nel caso in cui gli allegati 1, 2, 3 A e 3 B non siano firmati digitalmente.
7. Gli enti in possesso dei requisiti di cui all'art 3 possono presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso inviando una PEC al seguente indirizzo [timetocare.forum@pec.it](mailto:timetocare.forum@pec.it), secondo le modalità precisate, **a partire dal 29/05/2020 ed entro e non oltre il termine del ~~07/06/2020~~ 14/06/2020 ore 18:00 a pena di irricevibilità.**
8. Per eventuali informazioni si può inviare una comunicazione alla PEC sopra riportato o telefonare al n. 366 2096671.

#### **Art. 5 ESAME E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA'**

1. I programmi, i progetti e la documentazione pervenuta saranno vagliati da una apposita commissione nominata dal Forum Nazionale del Terzo Settore per verificare la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti, nonché la rispondenza a quanto previsto dall'Avviso. Il giudizio della commissione è insindacabile.
2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione potranno essere sanate entro 3 giorni dalla comunicazione che il Forum Nazionale del Terzo Settore farà all'ente via PEC.
3. Qualora il numero totale di giovani richiesti superi il numero di posti indicati nel presente bando, i progetti ammessi saranno proporzionalmente ridotti anche tenendo conto di un'equa ripartizione sul territorio nazionale. Sarà responsabilità dell'ente proponente, in sede di progettazione esecutiva, adeguare i propri Programmi di attività al numero di giovani che gli saranno stati attribuiti.
4. Il Forum Nazionale del Terzo Settore stilerà l'elenco degli enti e dei progetti ammessi e lo invierà ai Dipartimenti.

#### **Art. 6 RAPPORTI CON IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

1. I Dipartimenti sottoscrivono un'apposita convenzione con gli enti individuati che regolerà i rapporti tra le Parti.
2. Nell'ambito del contributo pubblico agli enti sono riconosciuti:
  - 2.1. il rimborso del compenso mensile dei beneficiari e dei costi relativi ai contributi erogati ai beneficiari compresi eventuali oneri previdenziali, tributari, assicurativi (INAIL);
  - 2.2. una quota di costi legati alla gestione e all'organizzazione delle azioni progettuali nella misura massima di euro 600,00 per ciascun giovane, ivi inclusi i costi sostenuti per:

- 2.2.1. l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale - DPI (mascherine e guanti), adeguati all'esposizione al rischio da utilizzare per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori impiegati sul "campo";
  - 2.2.2. l'eventuale sanificazione di locali e automezzi, intestati all'ente, utilizzati nelle attività;
  - 2.2.3. coordinamento e organizzazione delle attività;
  - 2.2.4. gestione operativa dei giovani operatori (cedolini, bonifici, CUD, ecc.);
  - 2.2.5. selezione giovani partecipanti;
  - 2.2.6. formazione giovani;
  - 2.2.7. riconoscimento delle competenze;
  - 2.2.8. imposta regionale attività produttive (IRAP).
3. In caso di accertamento di sopravvenuti motivi che inducano a non ritenere realizzabili le azioni progettuali finanziate, ovvero qualora emerga un uso delle risorse erogate non conforme al presente Avviso, il Dipartimento competente potrà disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione delle attività con conseguente revoca del finanziamento riconosciuto.

## **Art. 7 RENDICONTAZIONE E CONTRIBUTO**

1. Il finanziamento, spettante ai singoli enti attuatori individuati è erogato dal Dipartimento competente.
2. L'erogazione del predetto finanziamento avviene in tre differenti quote:
  - 2.1. la prima quota, pari al 40% del finanziamento concesso, viene erogata non prima della comunicazione di avvio delle attività previste da parte degli enti individuati e dietro presentazione al Dipartimento e al Forum, da parte di ciascun ente, di un **Programma di attività dettagliato** che indichi, oltre il numero di giovani indicati in sede di presentazione del Programma di attività, il contesto sociale di intervento su cui si intende agire, specificando, distintamente anche i beneficiari indiretti, cioè i soggetti che, pur non coinvolti nelle azioni, saranno influenzati dal loro svolgimento;
  - 2.2. la seconda quota, pari al 50% del finanziamento concesso, viene erogata a conclusione del primo trimestre di attività e previa presentazione di:
    - 2.2.1. una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte dagli enti individuati, corredata dalla documentazione attestante una spesa pari al 40% del finanziamento concesso e già erogato con la prima quota;
    - 2.2.2. impegni economici assunti dagli enti individuati per non meno del 50% dei costi progettuali ammessi a finanziamento e la correlativa sussistenza di crediti certi e liquidi da parte di terzi.
  - 2.3. Il restante 10% del finanziamento concesso è erogato a ogni singolo ente a saldo a conclusione delle azioni progettuali di tutti gli enti coinvolti, previa verifica amministrativa della seguente documentazione, che deve pervenire entro 45 giorni dalla conclusione delle azioni progettuali stesse:
    - 2.3.1. relazione finale relativa alle attività svolte;
    - 2.3.2. rendicontazione finale;
    - 2.3.3. elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;
    - 2.3.4. copia della documentazione di spesa.
3. Le spese sostenute in relazione alla gestione e all'organizzazione delle azioni progettuali devono essere dimostrate mediante la presentazione dei cedolini del personale, delle copie delle notule di addebito o delle fatture quietanzate (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.), attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari - Ri.ba (ricevuta bancaria).

4. Il Dipartimento competente si riserva di effettuare verifiche *in loco* per accertare l'effettiva esecuzione delle attività.

#### **Art. 8 PRIVACY**

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Forum Nazionale del Terzo Settore e dai singoli enti è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Ai soggetti è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Forum Nazionale del Terzo Settore, [privacy@forumterzosettore.it](mailto:privacy@forumterzosettore.it).